DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00002163 del 15/11/2023

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER UMIDIFICATORI FISHER&PAYKEL A MARCHIO FISHER&PAYKEL HEALTHCARE S.A.S. DI PROPRIETA' DELL' ASLCN1. AFFIDAMENTO DIRETTO PER 24 MESI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DITTA FISHER&PAYKEL HEALTHCARE S.A.S. - IMPORTO COMPLESSIVO 258.640,00 EURO IVA INCLUSA – CIG A012BE4B12.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

Visto l'articolo 23.2 titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con nota prot. 0085952 del 04.07.2023 per lo svolgimento delle funzioni di Direttore sostituto della S.C. Servizio Tecnico;

attestata la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale, di quanto appresso indicato;

individuato ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il Referente del Settore Ingegneria Clinica della S.C. Servizio Tecnico Per. Ind. Maurizio Gelli quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

richiamata la deliberazione n. 325 del 16/10/2023 “Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 112 del 13/03/2023. riattribuzione deleghe.” - Allegato 1 Capo I.7 N° II.2;

Richiamate le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. **51** del **14.02.2018** ad oggetto: “Approvazione del regolamento aziendale per acquisti di beni e servizi tramite affidamento diretto e procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”;
- n. **417** del **09/12/2022** ad oggetto: “Adozione per l’anno 2023 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1;
- n. **02** del **09/01/2023** ad oggetto: “Programmazione annuale delle attività afferenti alla macro area di spesa “DAM” e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica – anno 2023”.

stabilito che le somme imputate agli anni successivi a quello in corso, rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell'ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri.

Rilevato che sono in uso, presso i Presidi Ospedalieri dell’ASLCN1, dispositivi medici quali umidificatori a marchio Fisher&Paykel Healthcare S.a.s. di proprietà dell’Azienda;

dato atto che occorre provvedere all’acquisto di materiale di consumo (circuiti monotubo, optiflow + interfaccia nasale, circuito respiratorio universale, filtro aria per airvo2, cannula nasale, kit circuito respiratorio monouso, kit disinfezione per airvo. ecc.) per le apparecchiature a marchio Fisher&Paykel Healthcare S.a.s. in argomento indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Azienda;

vista nota nota prot. nr. 0058711 del 05/05/2023 inviata dalla SC Logistica e Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri, con la quale è stata trasmessa la previsione dei fabbisogni necessari, basata sui consumi storici, che inducono ad un importo su base annua, complessivamente in Euro 80.000,00 IVA 22% esclusa e finalizzata all’avvio di procedura per l’approvvigionamento di materiale di consumo dedicato per umidificatori Fisher&Paykel a marchio Fisher&Paykel S.a.S.

rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ai sensi dell’art. 1, 4° comma, del D.L. n.168 del 12/07/2004 - convertito in legge 30/07/2004 n.191 - ma che i prodotti di cui all’oggetto non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva;

richiamato il D.P.C.M. 11/07/2018 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89" e dato atto che i prodotti oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

considerato che per le apparecchiature in oggetto non ne è prevista, né programmata la sostituzione nel breve / medio periodo, al fine di garantirne una prolungata continuità e facilitazione nel processo amministrativo e logistico dell'approvvigionamento del materiale consumabile, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dei processi amministrativi, si rende opportuno e conveniente impostare il periodo contrattuale di tale procedura per una durata pari a 24 mesi;

accertato che le apparecchiature a marchio Fisher&Paykel ed il relativo materiale di consumo, oggetto del presente provvedimento, sono prodotti dalla ditta Fisher&Paykel Healthcare LTD, 15 Maurice Paykel Place East Tamaki, Auckland 2013 PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741 – Nouvelle-Zélande, e commercializzato e distribuito dalla ditta Fisher&Paykel Healthcare, 10 Avenue du Québec – Bat F5 Silic 512 – Villebon s/Yvette – 91946 Courtaboeuf Cedex, France - P.IVA FR31417626587, in qualità di concessionario esclusivo di distribuzione sul territorio italiano, come specificato nelle note allegate all'offerta agli atti della S.C. Servizio Tecnico - Settore Ingegneria Clinica;

dato atto che, in data 01/09/2023, sul sito dell'ASLCN1 è stato pubblicato per quindici giorni, l'avviso prot. nr. 0111997 riguardante l'intendimento di procedere tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs.36/2023 con la ditta FISHER & PAYKEL S.A.S. con sede legale in 10 Avenue du Québec – Bat F5 Silic 512 – Villebon s/Yvette – 91946 Courtaboeuf Cedex, France - P.IVA FR31417626587, per la fornitura in argomento, dando evidenza alla disponibilità ad aprire la trattativa a soggetti che avessero a manifestare interesse a partecipare per la fornitura in oggetto perché in grado di offrire lo stesso materiale di consumo offerto sul mercato dall'operatore commerciale citato al punto precedente;

preso atto che entro il termine stabilito dall'avviso di cui sopra, non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di altri operatori economici diversi da quello sopra indicato;

visto in particolare l'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs.36/2023;

dato atto che in data 21/09/2023 è stata avviata sul portale www.acquistinrete la Trattativa Diretta MEPA n. 3749398, con la quale la ditta Fisher&Paykel

Healthcare, 10 Avenue du Québec – Bat F5 Silic 512 – Villebon s/Yvette – 91946 Courtaboeuf Cedex, France - P.IVA FR31417626587, è stata invitata a presentare offerta consistente in ribassi specifici sui singoli prezzi unitari di listino correlati con i volumi degli ordinativi effettuati (presunzione di conferma del fabbisogno storico) per un importo complessivo massimo stimabile presunto, per 24 mesi pari ad Euro 212.000,00 IVA 22% esclusa, di cui € 160.000,00 importo presunto relativo alla fornitura dei prodotti; € 20.000,00 importo relativo alla fornitura nel periodo di eventuale proroga tecnica; € 32.000,00 importo relativo all'eventuale "quinto d'obbligo" in caso di esaurimento anticipato;

atteso che il suddetto importo massimo presunto di € 212.000,00 IVA 22% esclusa costituisce il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere ordinate le forniture in quantità variabile secondo proprie esigenze, senza vincolare l'Amministrazione ad esaurire il limite di importo;

dato altresì atto che la modalità richiesta di presentazione dell'offerta economica prevede uno sconto percentuale sul listino prezzi ufficiale della Casa madre, in corso di validità al momento della scadenza di presentazione dell'offerta, che tenga conto del volume degli ordinativi effettuati nell'ultimo biennio in relazione ai specifici prodotti;

considerato che entro il termine previsto per il giorno 01/10/2023 fissato nella richiesta d'offerta, la ditta ditta Fisher&Paykel Healthcare, 10 Avenue du Québec – Bat F5 Silic 512 – Villebon s/Yvette – 91946 Courtaboeuf Cedex, France - P.IVA FR31417626587, ha presentato la propria migliore offerta n. SGI230928.2 del 28/09/2023, stilata senza tenere conto della percentuale di sconto da applicarsi sui singoli prezzi unitari di listino per i codici indicati negli allegati A) "OFFERTA ECONOMICA" - B) "LISTINO PREZZI";

considerato che l'offerta della ditta è stata valorizzata per un importo complessivo presunto di spesa, per 24 mesi, pari a € 158.900,00 IVA 22% esclusa, limitando così l'esposizione formale dell'offerta al solo importo parziale della fornitura di base ed altresì senza considerare i riferimenti agli importi delle eventuali "proroga tecnica" e "quinto d'obbligo";

atteso che tale offerta, per le motivazioni di cui ai punti precedenti, è risultata non esaustiva, la ditta Fisher&Paykel Healthcare, successivamente, in data 06/10/2023, ha trasmesso via PEC rif. prot. ASL nr. 128790, offerta rettificata, comprensiva della percentuale di sconto, per un importo complessivo presunto pari ad € 212.000,00 IVA 22% esclusa;

ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di materiale dedicato relativo alle apparecchiature a marchio Fisher&Paykel Healhcare S.a.s., di proprietà dell'ASLCN1, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla ditta Fisher&Paykel Healthcare, 10 Avenue du Québec – Bat F5 Silic 512 – Villebon s/Yvette – 91946 Courtaboeuf Cedex, France - P.IVA FR31417626587, per un importo complessivo presunto di € 212.000,00 oltre IVA di legge;

accertato che, in considerazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e della Deliberazione del Direttore Generale ASLCN1 n. 528/2013, inerente l'approvazione e introduzione nelle procedure di affidamento del patto di integrità, la ditta offerente ha sottoscritto ed allegato, all'offerta presentata, il predetto patto, agli atti del S.C. Servizio Tecnico – Settore Ingegneria Clinica;

ritenuto di individuare direttore dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Sabrina Mondino - Coordinamento Ufficio Ordini - S.S. Esecuzione Controllo Contratti e Logistica dell'A.S.L. CN1, in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, a cui competeranno:

- tutte le attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS);
- la comunicazione tempestiva di eventuali cause ostative di cui venga a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

acquisito il parere favorevole del Responsabile della Macro Area Dipartimento Amministrativo relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;

- rapporti contrattuali/negoziali in corso o riferibili ai due anni precedenti;

- rapporti di parentela/affinità entro 2° grado, di coniugi o di convivenza tra il legale rappresentante e/o amministratori delle suddette imprese ed il RUP, i funzionari e dirigenti intervenuti nella procedura di gara, il soggetto competente all'adozione del presente provvedimento.

D E T E R M I N A

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell' l'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs.36/2023, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura di materiale di consumo dedicato per "umidificatori Fisher&Paykel a marchio Fisher&Paykel Healthcare S.a.s." di proprietà dell'ASL CN1, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla ditta Fisher&Paykel Healthcare, 10 Avenue du Québec – Bat F5 Silic 512 – Villebon s/Yvette – 91946 Courtaboeuf Cedex, France - P.IVA FR31417626587, per un importo complessivo presunto di € 212.000,00 IVA 22% esclusa (€ 258.640,00 IVA 22% compresa); suddiviso in € 160.000,00 importo presunto relativo alla fornitura dei prodotti; € 20.000,00 importo relativo alla fornitura nel periodo di eventuale proroga tecnica; € 32.000,00 importo relativo all'eventuale "quinto d'obbligo" in caso di esaurimento anticipato, alle condizioni di cui agli allegati A) - "OFFERTA ECONOMICA" e B) "LISTINO PREZZI";

Di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 258.640,00 IVA compresa, derivante dal presente provvedimento, trova copertura ai conti 3 10 01 64 "*Acquisto Dispositivi Medici*" e 3.10.01.43 "Altri beni e prodotti sanitari" del Bilancio d'esercizio di competenza come segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo senza IVA	Importo con IVA
2023	DAM/ACQ	3.10.01.64	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	€ 25.875,00	€ 31.567,50
2023	DAM/ACQ	3.10.01.43	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	€ 625,00	€ 762,50
2024	DAM/ACQ	3.10.01.64	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	€ 103.500,00	€ 126.270,00
2024	DAM/ACQ	3.10.01.43	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	€ 2.500,00	€ 3.050,00
2025	DAM/ACQ	3.10.01.64	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	€ 77.625,00	€ 94.702,50
2025	DAM/ACQ	3.10.01.43	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	€ 1.875,00	€ 2.287,50

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Per. Ind. Maurizio Gelli Referente del Settore Ingegneria Clinica della S.C. Servizio Tecnico.

Di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Sabrina Mondino - Coordinamento Ufficio Ordini - S.S. Esecuzione Controllo Contratti e Logistica dell'A.S.L.CN1 a cui competeranno:

- tutte le attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS);
- la comunicazione tempestiva di eventuali cause ostative di cui venga a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione.

Di trasmettere il presente provvedimento alla SC Logistica e Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri, per gli adempimenti di competenza;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, affinché le strutture sanitarie dei P.O. dell'ASLCN1 possano garantire la continuità delle prestazioni sanitarie agli aventi diritto.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.